



UFFICIO PROVINCIALE

A.C.I.

LECCO

**Guida alle agevolazioni
nel settore automobilistico
per i soggetti
“diversamente abili”**

PRESENTAZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire informazioni semplici attraverso una consultazione agevole ed è indirizzato a tutti gli utenti che si trovano in particolari condizioni di disabilità.

Si è cercato di semplificare in modo esaustivo tutto quanto la normativa vigente prevede nel campo delle agevolazioni fiscali e tributarie relativamente al settore automobilistico, nei confronti di persone “diversamente abili” che si trovano ad affrontare pratiche diverse rispetto alla generalità dei soggetti.

Si tratta di un lavoro collettivo, ottenuto da contributi dialettici e da suggerimenti e osservazioni di operatori del settore, di varie associazioni e Amministrazioni locali e, soprattutto, dal paziente lavoro di ricerca del Vicario dell’Ufficio Provinciale ACI di Lecco, Antonio Zuddas e del Funzionario del Pubblico Registro Automobilistico, Piera Galdi che hanno collaborato alla stesura del presente manuale.

Sperando di trovare conforto nell’attenzione e nell’interesse con cui questa guida verrà accolta, si conferma l’intendimento di proseguire il lavoro nel caso di un’evoluzione normativa e amministrativa del settore.

Si ringrazia il Direttore Regionale ACI della Lombardia Dott. Guido Riccio, per i suggerimenti e il sostegno offerti nei confronti di questa iniziativa.

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'art. 8 della Legge n. 449 del 27/12/1997, richiamato all'art. 30 della Legge n. 388/2000 (*Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap*), prevede le agevolazioni per il settore automobilistico a favore dei soggetti "diversamente abili".

I benefici previsti si applicano alle seguenti categorie:

DISABILI CON HANDICAP GRAVE

La condizione di **handicap grave** è prevista dal comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 104/92 e deve essere certificata con verbale dalla commissione ASL per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della suddetta legge. Si può prescindere dalla certificazione di cui all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 qualora il verbale della commissione medica pubblica indichi il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/80 e 508/88.

Rientrano nelle condizioni di cui sopra le seguenti categorie di disabili:

Disabili con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione: il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, **in stato di gravità**, affetto da una patologia o da pluriamputazioni che comportano una **limitazione grave e permanente della deambulazione**. Il **veicolo**, nei limiti di cilindrata previsti dalla legge, (fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel) **può non essere dotato di adattamento tecnico**.

Disabili psichici o mentali: il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, **in stato di gravità**, affetto da una patologia psichica o mentale, con riconoscimento dell'**indennità di accompagnamento**. Il **veicolo**, sempre nei limiti di cilindrata previsti dalla legge, **può non essere dotato di adattamento tecnico**.

NON VEDENTI

Sono considerati tali i soggetti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione; in tale categoria devono comprendersi i disabili indicati agli artt. 2, 3 e 4 della Legge 138 del 3 aprile 2001. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.

NON UDENTI

Si tratta di soggetti colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, così come definiti dall'art. 1 della Legge 68/1999.

DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE PERMANENTI

Il disabile deve essere riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti.

Il diritto all'agevolazione è condizionato all'adattamento del veicolo. Per i disabili titolari di patente speciale si considera ad ogni effetto "adattato" il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, risultanti dalla carta di circolazione e comunque prescritto dalla Commissione Medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 449/97 e della circolare n. 186/E del 15/07/98 del Ministero delle Finanze si considerano soggetti con handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 1204/92, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento della Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità, per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dal summenzionato art. 4 della Legge 104/92 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, etc.)

Gli **adattamenti** possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi; a titolo esemplificativo, l'adattamento tecnico può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.

Per la Regione Lombardia e l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone purché in situazioni di handicap grave di cui alla Legge 104/92 art 3 comma 3, certificata dalla Commissione Medica Locale, presente in ogni ASL, anche in presenza di veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità.

DISABILI FISCALMENTE A CARICO

I benefici circa i soggetti che vengono a trovarsi nelle situazioni sopra elencate spettano anche nei seguenti casi:

- intestazione del veicolo a favore di un familiare di cui il disabile sia **fiscalmente a carico**;
- sostegno della spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare **a carico ai fini fiscali**.

Per essere ritenuto "a carico fiscalmente" il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di Euro 2.840,51.

Non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai non udenti ed agli invalidi civili. Superando il tetto necessario, per poter beneficiare delle agevolazioni, è necessario che i documenti di spesa ed il veicolo siano intestati al disabile e non a un suo familiare.

CAPITOLO II

LE TIPOLOGIE DELLE AGEVOLAZIONI

DETRAIBILITA' DEL 19% AI FINI IRPEF DELLE SPESE PER I MEZZI DI LOCOMOZIONE

Le spese sostenute per l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto ad una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare, la quale compete una sola volta, cioè per un veicolo nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) da calcolarsi su una spesa massima di Euro 18.075,99.

Il beneficio è riottenibile entro il quadriennio qualora il primo veicolo beneficiato sia stato precedentemente cancellato dal PRA.

In caso di furto, la detrazione per l'acquisto di un nuovo veicolo spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo, da calcolarsi comunque sulla spesa massima sopra indicata.

La detrazione spetta anche per le riparazioni, tenendo sempre in conto il citato massimale di spesa (comprensivo del prezzo d'acquisto del veicolo); restano escluse l'ordinaria manutenzione, i costi d'esercizio quali il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante.

Per i disabili per i quali non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia di spesa massima vale solo per le spese d'acquisto del veicolo.

AGEVOLAZIONI I.V.A.

E' applicabile l'IVA al 4% (anziché al 20%) sull'acquisto di autovetture aventi la cilindrata fino a 2000 cc se con motore a benzina e fino a 2800 cc se con motore diesel, nuove o usate, come anche sulle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile, da questi acquistati direttamente, ovvero dal familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

Restano esclusi da tale agevolazione gli autoveicoli (anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati.

L'IVA ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

GLI OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'impresa che vende veicoli con applicazione dell'aliquota agevolata deve:

- emettere fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge 97/86 e della Legge 449/97, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della Legge 97/86 vanno riportati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'Ufficio locale delle Entrate la data dell'operazione, il numero di targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del concessionario, operazione da eseguirsi solo nel caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o dell'importazione.

CONTRIBUTO ASL ALLA SPESA PER LA MODIFICA DEGLI STRUMENTI DI GUIDA

L'art. 27 della Legge 104/92 prevede: *“A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, C speciali, con incapacità motorie permanenti, le Aziende Sanitarie Locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra tariffario, nella misura del 20%, a carico del bilancio dello Stato”*.

I cittadini che ne abbiano i requisiti potranno rivolgersi agli uffici per il trattamento delle invalidità dei distretti della ASL.

CAPITOLO III

LA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E L'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (IPT)

L'ufficio competente ai fini dell'istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal **bollo auto** cui il disabile dovrà rivolgersi è l'Ufficio Tributi della Regione ove detiene la residenza, ovvero all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui la Regione di residenza non abbia istituito tali Uffici.

La gestione delle pratiche di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è delegata all'ACI esclusivamente per le seguenti Regioni convenzionate:

*Abruzzo – Basilicata – Calabria – Emilia Romagna – Lazio – Lombardia - Puglia
Toscana – Umbria – Province autonome di Trento e Bolzano.*

L'esenzione spetta per **un solo veicolo** a scelta del disabile o del familiare intestatario di cui è fiscalmente a carico entro i limiti di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

L'esenzione si applica per **una sola volta nel corso di quattro anni** (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia cancellato dal PRA.

Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati.

Relativamente alla Regione Lombardia, le richieste di esenzione devono essere così indirizzate:

**Regione Lombardia
Struttura Entrate e Tributi
Via F. Filzi, 22
20124 Milano**

e vanno presentate presso **l'Ufficio Provinciale ACI e/o le Delegazioni ACI.**

L'istanza per ottenere il beneficio, corredata dalla documentazione indicata nella sezione "Tabelle Riassuntive" di seguito riportate, **va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento della tassa automobilistica.** Tale termine è perentorio per quanto riguarda la presentazione della domanda, mentre un eventuale ritardo nella presentazione di qualche documento a corredo della stessa, rispetto a tale scadenza, non comporta la decadenza dell'agevolazione. Tuttavia, qualora l'istanza fosse prodotta oltre tale termine, bisognerà provvedere al versamento della tassa relativa al periodo di imposta corrente, mentre il diritto all'esenzione decorrerà dal periodo di imposta successivo.

Nel caso in cui l'istanza di esenzione non dovesse essere accolta per mancanza dei requisiti previsti dalla Legge, il diniego dovrà essere notificato agli interessati mediante raccomandata A/R; l'interessato, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di diniego, dovrà corrispondere la tassa automobilistica, ma senza le sanzioni né gli interessi legali per i casi in cui il versamento venga omesso o ritardato.

Il ricorso contro i provvedimenti di diniego dovrà essere invece inoltrato alla Commissione Tributaria Provinciale del capoluogo della Regione competente sulla base della residenza dell'intestatario del mezzo, come disposto dall'art. 2, D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, come integrato dall'art. 12, comma 2, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge finanziaria), con le modalità indicate negli artt. 19,20,21 del medesimo D.Lgs. n. 546/92. Il ricorso deve essere notificato secondo quanto

previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della raccomandata che nega il beneficio.

Per ottenere il trasferimento del beneficio su un altro veicolo, nei casi di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, è necessario produrre, oltre alla contemporanea nuova istanza corredata della documentazione pertinente, una richiesta di cessazione dell'agevolazione sul veicolo precedentemente esentato, situazione che deve essere comprovata dalla documentazione attestante la cancellazione del veicolo beneficiato al PRA.

Parallelamente all'esenzione del bollo auto, i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate sono esentati anche dal pagamento dell' **IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione)** al PRA, in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli usati.

Vengono generalmente **esclusi da questa tipologia di esenzione i non vedenti e i non udenti, eccezione fatta per alcune province, tra le quali tutte quelle della Lombardia che prevedono la riduzione a ¼ dell'I.P.T. dovuta.**

L'istanza va presentata direttamente agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, che provvederà a fornire le opportune informazioni sui casi di applicabilità dell'esenzione.

L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

AVVERTENZE

Le agevolazioni possono applicarsi anche nei casi di cointestazione della proprietà del veicolo a più persone, purché una di esse si trovi nelle condizioni di disabilità precedentemente menzionate, dimostrabile attraverso la presentazione della documentazione descritta nel successivo capitolo.

*Il TUTORE che non abbia fiscalmente a carico il disabile **NON HA DIRITTO** ad usufruire di alcun tipo di agevolazione ma ha solamente la facoltà di presentare istanza a nome del disabile ed in sua vece, qualora questi non sia in grado di provvedervi autonomamente.*

CAPITOLO IV

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

L'istanza deve essere prodotta in carta libera presso gli organi competenti all'applicazione dell'agevolazione e deve contenere le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, il luogo di residenza, la targa dell'autovettura.

DISABILI CHE NON NECESSITANO DI VEICOLO ADATTATO

- Consegnare copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità.
- Ai soli fini dell'agevolazione IVA, effettuare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nel caso in cui si possieda già un veicolo agevolato, per ottenere l'esenzione su un altro veicolo, occorrerà produrre la certificazione che dimostri la cancellazione al PRA del veicolo precedentemente agevolato.
- Nel caso il veicolo sia intestato al familiare del disabile è necessaria la fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del CUD da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, o autocertificazione.
- Sull'istanza deve essere obbligatoriamente indicato il numero di targa del veicolo per il quale è richiesta l'agevolazione.
- Consegnare: copia del codice fiscale del disabile o, qualora ricorra il caso, del familiare di cui lo stesso è a carico, copia della carta di circolazione del veicolo, copia integrale del documento di identità in corso di validità della persona che produce l'istanza; tale copia dovrà, comunque, sempre essere presentata in tutti i casi in cui sia possibile produrre autocertificazioni.

DISABILI CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA' MOTORIE MA NON AFFETTI DA GRAVE DELIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE

Se non si prefigura la condizione personale di “*particolare gravità*” prevista dal comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92, ma sussiste comunque la disabilità motoria, gli interessati sono ammessi alle agevolazioni descritte precedentemente a condizione di utilizzare **veicoli adattati**. Non è necessario che il disabile fruisca dell'indennità di accompagnamento, ma è indispensabile che sia affetto da un handicap di carattere “*motorio*”, che comporti difficoltà di deambulazione.

Si considera ad ogni effetto “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché i disabili siano titolari di **patente speciale**.

L'adattamento deve comunque essere prescritto dalla Commissione Medica Locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione.

In aggiunta, quindi, ai documenti sopra menzionati, sarà ulteriormente necessario presentare:

- Fotocopia della patente di guida speciale.
- Fotocopia della carta di circolazione da cui risulta che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti, quale condizione per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, ovvero che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria.
- Copia della certificazione di handicap o invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica deputata all'accertamento di tali condizioni, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità.

Per i disabili che non sono in grado di guidare (o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente la possibilità) non è necessario il possesso della patente di guida speciale. Si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida ai soli fini della detrazione IRPEF da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulta a carico.

Ai soli fini dell'agevolazione IVA in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, occorre presentare un autodichiarazione da cui risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti, precisando, ove ricorra il caso, che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente.

CAPITOLO V

LA PATENTE SPECIALE DI GUIDA PER AUTO E MOTOVEICOLI

La patente speciale viene rilasciata a persone affette da particolari difetti fisici: abilità alla guida delle stesse categorie di veicoli di cui alle patenti A, B e C, con particolari prescrizioni o adattamenti (indicati sulla patente) in relazione alla patologia da cui si è affetti.

Non è assolutamente possibile guidare veicoli con massa a pieno carico superiore a 11,5 tonnellate e con numero di posti a sedere superiore a 16, escluso il conducente.

LA VISITA MEDICA

Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento. Tale Commissione è, di norma, presieduta dal responsabile della medicina legale dell'ASL in cui è ubicata ed è composta da altri due medici e integrata (nel caso di patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva del Dipartimento dei Trasporti Terrestri; a sua volta la Commissione Medica Locale può avvalersi di esperti (art. 330 del Regolamento del Codice della Strada).

La visita di idoneità si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in patente speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.

La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso è discrezione della stessa accettare o meno l'istanza di accertamento.

Nel corso della visita potrà essere esibita l'ulteriore documentazione clinica in possesso del disabile (rilasciata o da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione); il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Se nel corso della visita e dell'analisi dei certificati anamnetici, la Commissione nutra dubbi sull'idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida di un veicolo "adattato in relazione alle particolari esigenze". Tutto ciò significa che l'idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.

Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.

IL RICORSO

Accade, a volte, che le Commissioni Mediche Locali considerino il candidato non idoneo; in tal caso che se il disabile ritiene l'accertamento dell'idoneità insufficiente o se ritiene che l'accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.

La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto ad una nuova visita di accertamento. Tale ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata A/R, al seguente indirizzo:

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informatici e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre ex "Mot. 5"
Via G. Caraci, 36
00156 ROMA

Alla richiesta di nuovo accertamento è indispensabile allegare il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale.

La Direzione Generale del Dipartimento Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento; anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere, a sua spese, da un medico di fiducia.

L'ESAME DI GUIDA

Nel certificato di idoneità la Commissione Medica indica quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovranno essere riportate sul cosiddetto “foglio rosa” (e successivamente sulla patente di guida).

Dopo il riconoscimento di idoneità ed il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente, utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell'ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli prescritti dalla Commissione Medica.

Non è obbligatorio utilizzare, per l'esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi o la propria autovettura o quella della scuola guida; l'importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla Commissione Medica Locale.

Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: il disabile potrà condurre solo i mezzi provvisti di tali dispositivi.

E' stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell'auto solitamente utilizzata.

Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l'esame di guida non deve essere sostenuto e potrà condurre i veicoli provvisti degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.

I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.) e di solito le pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.

IL RINNOVO DELLA PATENTE

Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di 5 anni, anche se spesso a causa di specifiche situazioni o patologie invalidanti, può essere di validità inferiore.

Per il rinnovo della patente speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale un certificato medico, redatto su apposito modulo, consistente in una autocertificazione sull'esistenza di stati patologici (modello prestampato rilasciato dall'ufficio patenti della ASL) e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.

LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA ASL DI LECCO

- Versamento di Euro 24,79 (ma l'importo può variare se i componenti della Commissione sono in numero maggiore di quattro) sul c/c postale n. 10218220 intestato a: ASL Provincia di Lecco – Corso Carlo Alberto 120 – riportando come causale del versamento: “Commissione Patenti Lecco”.
- Versamento di Euro 7,80 (solo in caso di rinnovo).

- Marca da bollo da Euro 14,62.
- Autocertificazione sull'esistenza di stati patologici (modello prestampato da ritirare a all'ufficio patenti della ASL).
- Eventuale documentazione medica.
- Documento di identità in corso di validità.
- Codice fiscale.
- Fotografia formato tessera (in caso di rilascio, duplicato o riclassificazione).
- Copia verbale delle Forze dell'Ordine (in caso di revisione).

LA PATENTE EUROPEA

Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l'adattamento obbligatorio, come ad esempio il cambio automatico, il freno a lungo braccio, l'acceleratore al volante, etc.

La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all'Unione Europea.

Avendo recepito la Direttiva comunitaria che istituisce la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto è stata approvata in data 14/09/2000 una ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE), che introduce codici armonizzati per le patenti di guida.

Il ministero dei Trasporti, d'accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.

Le Commissioni Mediche Locali, dal 21 giugno 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e sub-codici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare i quali, essendo stati elaborati dalla Commissione europea, potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti, quindi, troveremo solo delle codificazioni numeriche.

Gli Uffici periferici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la Commissione Medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli stessi devono essere annotati sulla pratica dagli Uffici del D.T.T.

CAPITOLO VI

LE MALATTIE INVALIDANTI

Si elencano di seguito le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.

Affezioni cardiovascolari

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza alla guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla Commissione Medica Locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La Commissione Medica Locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

Diabete

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso. La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

Malattie endocrine

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della Commissione Medica Locale.

Malattie del sistema nervoso

La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:

- a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;
- b) malattie del sistema nervoso periferico;
- c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della Commissione Medica Locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b) e c) sopraccitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non

siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. **La validità della patente non può essere superiore a due anni.** Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

Epilessia

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie anti epilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla Commissione Medica Locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. **La validità della patente non può essere superiore a due anni.** Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata, né confermata, ai candidati o conducenti che siano attualmente affetti da epilessia o che ne abbiano sofferto in passato.

Malattie psichiche

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la Commissione Medica Locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, qualora ne ricorra l' esigenza, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La Commissione Medica Locale terrà, in quest' ultimo caso, in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. **La validità della patente non può essere superiore a due anni.** Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

Sostanze psicoattive

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia definitivamente superata, la Commissione Medica Locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente a una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La Commissione Medica Locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. **La validità della patente non può essere superiore a due anni.** Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

Malattie del sangue

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della Commissione Medica Locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

Malattie dell'apparato urogenitale

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla Commissione Medica Locale. **La validità della patente non può essere superiore a due anni.** Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

TABELLE RIASSUNTIVE

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

TIPO DI DISABILITA'	DIAGNOSI COMMISSIONE MEDICA PUBBLICA	TIPOLOGIA VEICOLO	PROPRIETA' VEICOLO	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
Non vedenti e non udenti	Copia verbale riconoscimento ex L. 381/70 e 382/70	No adattamento	- Disabile - Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico	- Copia carta circolazione - Codice fiscale intestatario e disabile - Documento di identità intestatario e disabile
Disabili con indennità di accompagnamento	Copia verbale riconoscimento indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e 508/88	No adattamento	- Disabile - Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico	- Copia carta circolazione - Codice fiscale intestatario e disabile - Documento di identità intestatario e disabile
Ridotta capacità motoria	Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria	Adattamento veicolo conforme alla prescrizione sulla patente di guida	- Disabile - Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico	- Copia carta circolazione attestante l'avvenuta modifica del veicolo - Codice fiscale intestatario e disabile - Documento di identità intestatario e disabile
Grave limitazione della capacità di deambulazione	Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria	No adattamento	- Disabile - Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico	- Copia carta circolazione - Codice fiscale intestatario e disabile - Documento di identità intestatario e disabile - Certificato della stessa Commissione Medica attestante la gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92
Pluriamputati	Copia verbale attestante l'amputazione	No adattamento	- Disabile - Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico	- Copia carta circolazione - Codice fiscale intestatario e disabile - Documento di identità intestatario e disabile
Invalidi psichici e mentali	Copia verbale di riconoscimento indennità accompagnamento ex L. 18/80 e 508/88	No adattamento	- Disabile - Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico	- Copia carta circolazione - Codice fiscale intestatario e disabile - Documento di identità intestatario e disabile - Certificato della stessa Commissione Medica attestante la gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92
Sindrome di Down (Trisomia 21) L. 289/2002	Certificato del medico di base	No adattamento	- Disabile - Soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico	- Copia carta circolazione - Codice fiscale intestatario e disabile - Documento di identità intestatario e disabile

**ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI
TRASCRIZIONE (I.P.T.)**

TIPOLOGIA DISABILITA'	TIPOLOGIA E DOCUMENTI VEICOLO	DOCUMENTAZIONE PERSONALE
Ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/97)	Adattamento tecnico e copia carta di circolazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria permanente - Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso).
	Cambio automatico e copia carta di circolazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia verbale attestante la ridotta capacità motoria permanente - Copia prescrizione cambio automatico oppure fotocopia patente di guida riportante tale prescrizione - Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso).
Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 388/00)	Anche privo di adattamento tecnico e copia carta di circolazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia certificazione da cui risulta l'indicazione della patologia comportante una limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazione - Copia certificazione attestante la gravità dell'handicap ai sensi dell'art: 3, comma 3, della L. 104/92 - Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso).
Disabilità mentale o psichica (art. 30, comma 7, L. 388/00)	Anche privo di adattamento tecnico e copia carta di circolazione	<ul style="list-style-type: none"> - Copia certificazione da cui risulta l'indicazione della patologia comportante la disabilità mentale o psichica - Copia certificazione attestante la gravità dell'handicap ai sensi dell'art: 3, comma 3, della L. 104/92 - Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso).
Non vedenti e non udenti	Anche privo di adattamento tecnico e copia carta di circolazione	<p>Per la Provincia di Lecco e per tutte le altre province della Lombardia questi soggetti possono ottenere la riduzione a $\frac{1}{4}$ dell' I.P.T. dovuta; per le altre province occorre richiedere informazioni presso il PRA competente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copia verbale riconoscimento ex L. 381/70 e 382/70 - Copia documentazione o autocertificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove ricorra il caso).

FONTI NORMATIVE

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302)

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (T.U.I.R.) artt. 10, comma lettera b) e 13bis lettera c) (S.O. alla G.U. del 13 dicembre 1986, n. 302)

D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403 (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal Testo unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)

Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)

Decreto Ministeriale – Ministero delle Finanze – 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)

Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 novembre 2000, n. 276)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 30, comma 7, 31, comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)

Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)

Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (per l'applicazione delle disposizioni agevolative in materia Irpef)

Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E de 12 aprile 2000, n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell'11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E del 30 luglio 2001; risoluzioni n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4 giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre 2002

RECAPITI E LINK UTILI

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA UFFICIO PROVINCIALE DI LECCO

Direttore: Roberto Conforti
Vicario: Antonio Zuddas

Servizi P.R.A.

Via Amendola 4, 23900 – Lecco
Tel. 0341/239411; Fax 0341/239437
ORARIO: Dal lunedì al giovedì 8.00 – 12.30
venerdì 8.00 – 12.00

Servizi U.R.P.

Via Amendola 4, 23900 – Lecco
Tel. 0341/239424 – 239432
ORARIO: Dal lunedì al giovedì 8.00 – 12.30
venerdì 8.00 – 12.00

Servizi Tasse Automobilistiche

Via Amendola 4, 23900 – Lecco
Tel. 0341/239435 – 239436; Fax 0341/239438
ORARIO: Dal lunedì al giovedì 8.00 – 12.30
venerdì 8.00 – 12.00

Indirizzo e-mail: ufficio.provinciale.aci.lecco@aci.it

Automobile Club Lecco

Via Amendola 4, 23900 – Lecco
Tel. 0341/357901 – 357904 – 357906
E-Mail: info@acilecco.it

Delegazione ACI Calolziocorte

Via Fratelli Bonacina 13/A, 23801 – Calolziocorte
Tel. 0341/633773
E-Mail: delegazione.calolzio@acilecco.it

Delegazione ACI Casatenovo

Via Sirtori 14, 23880 – Casatenovo
Tel. 039/9239033
E-Mail: delegazione.casatenovo@acilecco.it

Delegazione ACI Colico

Via Nazionale 19 - Colico
Tel. 0341/941978
E-Mail: delegazione.colico@acilecco.it

Delegazione ACI Merate

Via Verdi 38, 23807 Merate
Tel. 039/9900067
E-Mail: delegazione.merate@acilecco.it

Delegazione ACI Valmadrera

Via xxv Aprile, 23868 Valmadrera
Tel. 0341/200410
E-Mail: delegazione.valmadrera@acilecco.it

Link utili:

Automobile Club d'Italia

www.aci.it

Ufficio Provinciale ACI Lecco

www.up.aci.it/lecco

Automobile Club Lecco

www.acilecco.it

Regione Lombardia

www.regione.lombardia.it

www.spazio.regione.it

Provincia di Lecco

www.provincia.lecco.it

Comune di Lecco

www.comune.lecco.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze

www.italia.gov.it

www.agenziaentrate.gov.it

www.finanze.gov.it

Gazzetta Ufficiale

www.gazzettaufficiale.it



**VEICOLI DESTINATI AI DISABILI
DOMANDA PER ESENZIONE DALL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ () in via _____

proprietario/a del veicolo targato _____

in qualità di:

☉ 1 soggetto disabile

☉ 2 tutore del disabile _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ () in via _____

☉ 3 soggetto cui il disabile _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ () in via _____

è fiscalmente a carico,

CHIEDE

sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le conseguenze civili, penali, amministrative connesse alla presente dichiarazione, che il veicolo targato _____ sia esente dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) previsto dall'art. 8 della L. 449/97 e dall'art. 30 della L. 388/00 e si impegna a corrispondere gli importi I.P.T. previsti qualora la documentazione presentata non sia ritenuta valida, in sede di controllo successivo, ai fini dell'esenzione dall'I.P.T.

A tal fine, il/la sottoscritto/a allega copia della certificazione rilasciata in data _____ dalla commissione medica pubblica _____ sita in _____ (prov. _____) via _____.

.....
(luogo, data)

Il/La Dichiarante

.....

INFORMATIVA D. lgs. n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati, il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n. 196/2003.



**ESENZIONE DALL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)-DISABILI
(Dichiarazione Sost. atto Notorietà - Art. 47 D.P.R. 445/2000)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome) (nome)

nato/a a _____ () il _____

residente a _____ () in via _____

Consapevole delle responsabilità previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 cui andrebbe incontro in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

☉ di essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto da handicap grave di cui al comma 3 dell'art. 3 Legge 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione ASL;

☉ di essere disabile mentale (di gravità tale da fruire dell'indennità di accompagnamento) affetto da handicap grave di cui al comma 3 dell'art. 3 Legge 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione ASL;

☉ di essere stato riconosciuto disabile ai sensi dell'art. 3 Legge 104/92, affetto da patologia comportante ridotte o impedito capacità motorie permanenti così come risulta da certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla L. 104/92, come quelle di invalidità civile, per lavoro o di guerra;

☉ che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del _____ (data immatricolazione del veicolo) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;

☉ di essere fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata:

Cognome/Nome del familiare _____ Cod. Fiscale _____

.....
(luogo, data)

Il/La Dichiarante

INFORMATIVA D. lgs. n. 196/2003: si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma. Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati, il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art.7 del decreto legislativo n. 196/2003.